

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 125/CSA- RIUNIONE DEL 12 APRILE 2019

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. VITTIGLIO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/CALCIO BRA DEL 27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

Il calciatore Vittiglio Marco, tesserato nella S.S.D Savona F.B.C. a r.l., ha presentato, in data 8.4.2019, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Savona/Calcio BRA del 27.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.3.2019) per avere a gioco fermo colpito un calciatore avversario, riverso a terra per un fallo subito, con un calcio al volto, provocando sensazione dolorifica. Sanzione così determinata anche in considerazione della circostanza di diminuita possibilità di difendersi del calciatore colpito, nonché della obiettiva idoneità ad arrecare grandissimi danni fisici al medesimo.

Il ricorrente contesta la predetta decisione del Giudice Sportivo e quanto riportato nel referto del Direttore di Gara descrivendo i fatti con dinamica diversa rispetto a quella riportata nel referto stesso.

Ritiene infine, il ricorrente, la sanzione ad esso comminata eccessivamente afflittiva e sperequata rispetto a precedenti decisioni di questa Corte verso fatti analoghi.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte, ritiene che vi sono fattori tali da dover considerare la condotta Signor Vittiglio Marco violenta e pertanto ritiene la sanzione ad esso comminata dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vittiglio Marco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. GIOVANNI RICCIARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/R.C. CESENA DEL 31.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

Il calciatore Ricciardo Giovanni, tesserato dell'A.S.D. R.C. Cesena, ha presentato, in data 10.4.2019, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Città di Campobasso/R.C. Cesena del 31.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 3.4.2019) per avere a gioco fermo colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario.

Il ricorrente, nel descrivere la dinamica dei fatti, pur riconoscendo di aver avuto un comportamento censurabile e sanzionabile, contesta l'eccessività della sanzione ad esso inflitta, classificando lo stesso comportamento solamente "antisportivo".

A sostegno di ciò, richiama precedenti decisioni di questa Corte verso fatti analoghi.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte, ritiene che vi sono fattori tali da dover considerare la condotta Signor Ricciardo Giovanni violenta e pertanto ritiene la sanzione ad esso comminata dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ricciardo Giovanni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.C. TRENTO S.C.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 TRENTO/CARAVAGGIO DEL 06.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 77 del 08.04.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 77 dell'8.4.2019, seguito reclamo proposto dall'A.C. Trento per irregolarità della gara Campionato Juniores Under 19 Trento/Caravaggio disputata il 6.4.2019, convalidava il risultato conseguito sul campo.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Trento S.C.S.D. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 9.4.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società A.C. Trento S.C.S.D. di Trento, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. ROCCELLA CALCIO 1935 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMELIO CIRO SEGUITO GARA ROCCELLA/TROINA DEL 31.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

La ASD Roccella Calcio 1935 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 121 del 03.4.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Roccella Calcio e Troina del 31.3.2019, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Amelio Ciro *"per avere colpito da tergo un calciatore avversario con un pugno alla nuca facendolo cadere a terra"*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che si è trattato di un fallo commesso in un'azione in svolgimento e non già a giuoco fermo privo di qualunque intento lesivo dell'incolumità del calciatore avversario che non subiva alcuna conseguenza fisica e poteva tranquillamente continuare la gara. Pertanto la stessa ha affermato che trattasi di comportamento scorretto e/o antisportivo e non di atto di violenza. Inoltre la ricorrente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali a supporto della sua richiesta di riduzione della sanzione.

Il ricorso va respinto in quanto il comportamento del sig. Amelio Ciro, sentito l'Arbitro della gara, si è confermato come comportamento tenuto al di fuori della dinamica del giuoco e, in quanto tale, da configurarsi come atto violento.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella Calcio 1935 di Roccella Ionica (RC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 3 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina